

Convenzione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990

TRA

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

E

COMUNE DI RIANO

Realizzazione e manutenzione delle aree a verde (isole di traffico) site all'intersezione canalizzata tra la S.P. 15/a Tiberina e la S.P. 16/a Rianese

La **CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE**, (di seguito denominata per brevità “CMRC”) con sede in Roma, via G. Ribotta, 41, 43. – 00144 (C.F. 80034390585), rappresentata nella persona dell’Ing. Giovanni Quattrociochi, Dirigente del Servizio 2 “Viabilità zona Nord” del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità”;

E

il **COMUNE DI RIANO** (di seguito denominato anche “Comune”) con sede in Riano, Largo Monte Chiara, 1 (C.F. 02682200585, Partita IVA 01101431003), il quale interviene nel presente atto, in persona del Geom. Luigi Cantoni, Responsabile del Settore Manutentivo, Ecologia, e Trasporti.

VISTI:

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*” e, in particolare, il comma 44, lett. d) dell’art. 1, che attribuisce alle Città metropolitane le funzioni fondamentali in materia di viabilità e mobilità, che devono essere assicurate in compatibilità e coerenza alla pianificazione urbanistica comunale nell’ambito metropolitano;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ed, in particolare, l’art. 15 della medesima legge, il quale prevede la possibilità per le Amministrazioni pubbliche di “*concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*” (comma 1), per i quali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3” della medesima Legge (comma 2);

il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “*Nuovo codice della strada*” con cui vengono definite e classificate le strade ad uso pubblico destinate alla circolazione di pedoni, veicoli ed animali (art. 2) e la proprietà delle stesse;

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. “*Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada*”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale individua nell’ Ente la sede istituzionale idonea per l’esercizio coordinato, con la Regione Lazio e con gli organi dello Stato, delle complesse funzioni territoriali inerenti all’attività economica, ai servizi essenziali, alla tutela dell’ambiente e alle relazioni sociali e culturali - disciplina e regola i rapporti tra la Città metropolitana e gli organismi amministrativi presenti sul territorio;

la deliberazione n. 22 del 30/09/2015 del Consiglio metropolitano afferente l’approvazione dello schema di convenzione-quadro per la collaborazione istituzionale tra la Città metropolitana di Roma Capitale e i Comuni del territorio metropolitano;

PREMESSO CHE:

le strade provinciali S.P. 15/a Tiberina e la S.P. 16/a Rianese appartengono al patrimonio della Città metropolitana di Roma Capitale;

lungo la viabilità stradale di competenza della Città metropolitana di Roma Capitale sono presenti intersezioni canalizzate a raso caratterizzate da isole di traffico con sistemazione a verde;

è intenzione della Città metropolitana di Roma Capitale concedere ai Comuni che lo richiedano la facoltà di eseguire delle opere di sistemazione a verde all’interno delle suddette isole di traffico delle intersezioni

canalizzate, con contestuale trasferimento agli stessi Comuni dei compiti di manutenzione delle opere a verde;

CONSIDERATO CHE:

nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, con la predetta Deliberazione n. 22, in data 30 settembre 2015, il Consiglio metropolitano ha avviato un rapporto di collaborazione istituzionale con i comuni del territorio metropolitano, per l'esercizio di funzioni amministrative, l'erogazione di servizi, lo svolgimento di attività e la realizzazione di opere nelle materie a rilevanza metropolitana fra cui la viabilità;

con decreto del Sindaco metropolitano n. 248 del 17 ottobre 2023, il Comune di Riano ha aderito alla citata convenzione-quadro, avviando la collaborazione dapprima per il settore economico finanziario, secondo lo schema approvato con la deliberazione n. 22/2015;

il Comune di Riano in virtù del rapporto di collaborazione che si instaura con la suddetta adesione intende proseguire la collaborazione facendosi parte attiva nella sistemazione e nella manutenzione a verde delle menzionate isole di traffico ubicate all'intersezione canalizzata tra la S.P. 15/a Tiberina e la S.P. 16/a Rianese e che tali attività devono essere regolate con idonea Convenzione;

il Comune di Riano, con deliberazione di Giunta municipale n. 102 del 10/10/2023, ha approvato lo schema di Convenzione ex art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, per disciplinare i rapporti tra i due Enti, in relazione alla sistemazione a verde ed alla successiva manutenzione delle isole di traffico poste all'intersezione canalizzata tra la S.P. 15/a Tiberina e la S.P. 16/a Rianese;

ATTESO CHE il testo dello schema di Convenzione attuativa approvato dal Comune presenta alcuni refusi che in accordo con il Comune di Riano, si ritiene opportuno eliminare;

RITENUTO necessario, per quanto sopra evidenziato, addivenire, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, alla predisposizione di uno schema di Convenzione tra Città metropolitana di Roma Capitale e comune di Riano per regolare i rapporti reciproci in relazione alla sistemazione a verde ed alla successiva manutenzione delle isole di traffico poste all'intersezione canalizzata tra la S.P. 15/a Tiberina e la S.P. 16/a Rianese.

La presente Convenzione di collaborazione, a norma del richiamato art. 15 comma 1 della Legge 241/1990, è da sottoscrivere con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera s, del medesimo D.lgs., ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, ai sensi dello stesso art. 15 comma 2-bis della Legge 241/1990.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti reciproci in relazione alla sistemazione a verde ed alla successiva manutenzione delle isole di traffico poste all'intersezione canalizzata tra la S.P. 15/a Tiberina e la S.P. 16/a Rianese tra la Città metropolitana di Roma Capitale ed il Comune di Riano.

Art. 2 – Obblighi dei soggetti pubblici

1. Il Comune si impegna ad eseguire direttamente o a fare eseguire a terzi la sistemazione a verde e la manutenzione delle isole di traffico di cui all'art. 1.
 2. Ai fini di cui sopra il Comune provvederà a fornire ovvero si farà carico degli oneri relativi a tutti i mezzi, i materiali, la manodopera e quant'altro necessario alla corretta esecuzione dell'intervento di sistemazione e manutenzione.
 3. Il Comune di Riano si impegna ad inviare al Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" il progetto della sistemazione a verde che intende proporre, indicando in particolare le specie delle essenze prescelte. Solo a seguito del rilascio di un parere favorevole da parte del Servizio competente il Comune potrà dare inizio alle opere. Tale impegno riguarda anche ogni variazione che il Comune intenda apportare al progetto originario.
 4. Il Comune si impegna a conservare l'area verde assegnata nelle migliori condizioni, con la massima diligenza e secondo le prescrizioni di cui alla presente Convenzione.
 5. Il Comune sarà responsabile e dovrà conservare in buono stato di manutenzione e con la massima diligenza le pertinenze relative all'area assegnata.
 6. All'atto della consegna verrà redatto verbale di consistenza indicante tutte le strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente sulle aree da consegnare.
 7. Il Comune, nell'ambito del progetto di sistemazione delle aree dovrà, sia nella fase iniziale che per tutta la durata stabilita nella Convenzione, provvedere al ripristino di tutti i manufatti o attrezzature presenti che risultino danneggiati o in cattivo stato.
 8. La CMRC potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato delle aree e si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari al rispetto del progetto autorizzato.
 9. Il Comune non potrà realizzare all'interno delle isole di traffico ostacoli fissi di alcun genere sporgenti dal suolo inerbato esistente o di progetto, mentre dovranno essere osservati i criteri realizzativi e le modalità di esecuzione dei lavori di sistemazione stabiliti nel successivo art. 4.
 10. Il Comune, ovvero altri soggetti incaricati o legati ad esso da un rapporto contrattuale avente ad oggetto la manutenzione delle isole di traffico, dovranno osservare l'art. 23, comma 1, ultima parte, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), ai sensi del quale "*Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica*", ovvero l'art. 51, commi 3, lettera b) e 4 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada), ai sensi dei quali il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati è comunque vietato in corrispondenza delle intersezioni.
 11. Il Comune, ovvero altro soggetto incaricato dal Comune della manutenzione delle isole di traffico oggetto della presente Convenzione, potrà eventualmente installare cartelli, ai sensi dell'art. 23, comma 7-bis del citato d.lgs. 285/1992, concordando dimensioni, colori e contenuti con i tecnici del Servizio Viabilità zona nord in conformità alle disposizioni vigenti in materia, per la preventiva autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada.
- La corresponsione del canone annuo per i cartelli è soggetta al rispetto della disciplina del "*Regolamento per le occupazioni di suolo pubblico ai fini dell'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria*" approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 40 del 06.08.2021.
12. L'eventuale realizzazione dell'impianto di irrigazione, se non esistente, ovvero la sua manutenzione, è a carico del Comune, così come la fornitura e posa della centralina elettronica necessaria per programmare i turni irrigui e gli oneri relativi all'allacciamento all'acquedotto.
 13. La CMRC, o gli operatori economici gestori dei sottoservizi, che intendano effettuare interventi di sistemazione di impianti, servizi, lavori a carattere o di interesse pubblico, comunicheranno al Comune

sottoscrittore della presente tale necessità. I soggetti di cui al presente comma provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

14. Al termine dei lavori di sistemazione oggetto del presente accordo, il Comune si impegna ad effettuare la rimozione e lo smaltimento di eventuali depositi e/o rifiuti presenti sulle isole di traffico site nell'intersezione canalizzata tra la S.P. 15/a Tiberina e la S.P. 16/a Rianese.

Art. 3 – Durata della Convenzione

1. La presente convenzione ha durata di quattro anni, decorrenti dalla data di stipula, è prorogabile per un anno.
2. Il Comune ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della concessione, per giusta causa, previa comunicazione alla CMRC con un preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera PEC da inoltrare Servizio metropolitano competente.
3. La CMRC può recedere anticipatamente con provvedimento motivato, in ragione dell'inadempimento in tutto o in parte della Convenzione, in particolare qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
4. Qualora lo stato delle aree verdi venga alterato o danneggiato con opere non concordate con il Servizio metropolitano competente, la CMRC avrà facoltà di dichiarare decaduta la presente Convenzione; la CMRC stessa potrà provvedere ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitando al Comune il costo di tali opere nonché il risarcimento del danno.

Art. 4 – Modalità di esecuzione dei lavori

1. Il Comune ed il Servizio competente della Città metropolitana dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo svolgimento dei lavori, nell'interesse delle relative proprietà, della tutela della circolazione e dell'impianto stesso. Sarà quindi comunicata dal Comune la data di inizio e di fine lavori e accreditata l'eventuale impresa che eseguirà i lavori stessi, indicando sempre un responsabile diretto del Comune come unico interlocutore nei confronti della CMRC.
2. I criteri per l'arredo delle isole di traffico dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - Cordoli con bordi alti e/o non sormontabili ed elementi di protezione con ingombri considerevoli sono da evitare perché oltre a limitare la visibilità incrementano la gravità di eventuali incidenti (specialmente dei veicoli a due ruote).
 - All'interno delle isole di traffico non sono consentiti elementi di arredo funzionale che, per caratteristiche di resistenza o conformazione, possano creare pericolo per la circolazione (incluse le essenze vegetali di struttura rigida), anche tenendo conto della possibilità di svio del veicolo.
 - Le essenze vegetali impiantate all'interno delle isole di traffico dovranno essere posizionate ad una distanza dal cordolo perimetrale e raggiungere un'altezza massima tale da garantire sempre la visibilità. È fatto divieto di impiantare essenze arboree.

Art. 5 – Ostacoli al traffico e prescrizioni generali a tutela della sicurezza stradale

1. Durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione e di manutenzione delle isole di traffico il Comune si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con la CMRC, che è organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché l'imposizione di prescrizioni per la regolazione della circolazione e la garanzia della sicurezza stradale.

2. Il Comune si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi di materiali o altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.
3. Il Comune si impegna a non creare depositi di materiali di risulta o comunque soggetti alla disciplina dei rifiuti, salvo le ordinarie operazioni di gestione in conformità alla legge.
4. La CMRC si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che il Comune possa pretendere risarcimento alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.

Art. 6 – Segnalazioni di lavori in corso

1. Durante l'esecuzione dei lavori il Comune dovrà provvedere a propria cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla normativa vigente in materia.
2. Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale della CMRC, che dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze del Comune, in ordine all'apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico del Comune stesso e sarà rappresentato da un rimborso spese alla CMRC.
3. Il Comune sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a terzi in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.

Art. 7 – Responsabilità

1. Il Comune assume in proprio ogni responsabilità e pertanto solleva integralmente la CMRC per danni a cose o persone derivanti da difetti di gestione o manutenzione delle aree verdi assegnate e comunque conseguenti all'applicazione della presente convenzione, nonché per i danni successivi rispetto alla scadenza della stessa, derivanti da cattiva manutenzione.
2. Qualora il Comune si avvalga della possibilità di far eseguire a terzi i lavori di manutenzione, nei confronti della CMRC il Comune stesso rimarrà unico interlocutore e soggetto responsabile.

Art. 8 – Comunicazioni e notificazioni

Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all'altra, relativa al presente atto, dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai rispettivi indirizzi PEC. Sia il Comune che la Città metropolitana di Roma Capitale si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di indirizzo, sollevando l'altra parte da ogni responsabilità per eventuali mancate comunicazioni.

Art. 9 – Foro competente

1. Il Foro competente per ogni controversia insorgente fra le parti è quello di Roma.

Città metropolitana di Roma Capitale
Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento II

Comune di Riano
Responsabile Settore Manutentivo
Ecologia, e Trasporti